

DICHIARAZIONI

Per l'invio tardivo della dichiarazione è responsabile l'intermediario

di Viviana Grippo

L'**invio delle dichiarazioni**, ormai in scadenza, rappresenta un momento importante del lavoro dell'**intermediario** con la conseguenza che spesso, in questa fase, possono riscontrarsi degli **errori o delle anomalie**.

In particolare, qualora il processo dichiarativo non comporti la corretta spedizione dell'elaborato, potrà verificarsi l'**omissione** o la **tardività** della dichiarazione stessa.

Una **dichiarazione** è **tardiva** qualora sia presentata **oltre il termine ordinario** (per il modello Redditi 2018 corrispondente al **31 ottobre 2018**) ma nei 90 giorni seguenti (quindi sempre per il modello Redditi 2018 entro il **29 gennaio 2019**).

Se la **dichiarazione** non viene spedita, sempre per la prima volta, entro tale maggior termine (90 giorni) essa si considera **omessa**.

Tardiva	presentata oltre il termine ordinario ma entro 90 giorni
Omessa	non inviata entro i 90 giorni dal termine ordinario

Diverse le **conseguenze** in caso di **dichiarazione tardiva** o **omessa**.

Nel caso di **tardività**, la dichiarazione può comunque essere **trasmessa**, seppur sia prevista una **sanzione**, eventualmente ridotta ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ([articolo 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997](#)).

Al contrario una **dichiarazione omessa** non può più essere sanata.

Tardiva	Sanabile
Omessa	Non sanabile

L'**aspetto sanzionatorio** non lascia però estraneo l'**intermediario**, il quale, in caso di tardività a lui imputabile, vedrà applicata una sanzione **da euro 516 a euro 5.164** ([articolo 7bis D.Lgs 241/1997](#)).

Si considera difatti **omessa anche la dichiarazione il cui invio non sia andato a buon fine** e allo stesso tempo **si considera tardiva la dichiarazione** il cui invio sia stato effettuato:

- oltre il termine di presentazione della dichiarazione, ma entro 90 giorni con impegno alla trasmissione assunto, però, entro il termine di presentazione (impegno assunto entro il 31 ottobre e trasmissione successiva al 31 ottobre ma entro il 29 gennaio);
- oltre 1 mese dalla data impegno quando questo sia assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre).

Con la recente [ordinanza n. 19381 del 20.07.2018](#) la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della **responsabilità dell'intermediario** in seguito ad invio tardivo della dichiarazione.

Nello specifico è stato esaminato il caso in cui un intermediario aveva inviato in ritardo le dichiarazioni per presunta **causa di forza maggiore** dovuta a **presenza di errori bloccanti** (ed anche per assenza del proprio dipendente addetto all'invio telematico).

L'intermediario in questione aveva richiesto la **non applicazione** delle sanzioni specifiche.

Verificate le motivazioni **i giudici hanno concluso** che, in tema di sanzioni amministrative comminate ad un intermediario per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, grava sull'intermediario stesso, ai fini della esonero da responsabilità, l'**onere della prova** di aver esercitato una adeguata diligenza sull'attività che è chiamato a svolgere, **diligenza** che, ai sensi dell'[articolo 1176, comma 2, cod. civ.](#), deve essere **caratterizzata** dalla **perizia**, che implica che l'intermediario **non possa addurre quali scusanti**:

- né la presenza di **disgredi tecnici** (errori bloccanti), in quanto **rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti** che possono essere **efficacemente superati** per mezzo delle **conoscenze tecniche** attinenti a tale professione,

- né la **malattia, l'infortunio** o comunque **l'indisposizione** di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto **circostanze ampiamente prevedibili** che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto.

In conclusione, specificano anche i giudici, il rispetto dei termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all'esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un **efficace e reale controllo** su di esse, in conformità al **principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione** ed è **funzionale** sia al rispetto del **principio dell'equilibrio del bilancio** che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della **capacità contributiva**.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)